



COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Ordinanza del Sindaco

N°. 63 del 01/10/2025.

Oggetto: PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE 2030 (PAIR 2030) - MISURE IN MATERIA DI QUALITA' DELL'ARIA A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA NEL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 31/03/2026.

IL SINDACO

Premesso:

- che la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- che il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NO_x) e l'ozono (O₃);
- che obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

Visti:

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n. 152 del 30/01/2024, il cui obiettivo, in continuità con il precedente PAIR 2020, è raggiungere nel più breve tempo possibile livelli di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso,

perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;

- il “Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- la Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici”, art. 42 “Sanzioni e divieti posti a tutela della qualità dell'aria”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 745 del 16/05/2022 “Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Adesione al progetto Move-In (Monitoraggio dei veicoli inquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative” e la Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022 “Adesione al progetto Move-In di cui alla DGR n. 745/2022. Approvazione di documenti tecnici per l'avvio del progetto”, con le quali la Regione ha aderito e avviato il servizio Move-In a decorrere dal 1/1/2023;
- la Legge n.103 del 10 agosto 2023 di conversione in legge del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, che all'articolo 10 regola le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento nel luogo di produzione di materiali vegetali, nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, in particolare nei mesi da novembre a febbraio;

Visti in particolare:

- l'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle limitazioni da applicarsi alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni dell'Agglomerato di Bologna e dei Comuni delle zone di Pianura est e ovest nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, che stabilisce anche il numero minimo di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione, anche nell'ambito della fruizione del servizio Move-In;
- l'art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo ad altre misure di contenimento delle emissioni, che prevede nelle zone Pianura Est e Ovest e nell'Agglomerato di Bologna, nel periodo 1° ottobre al 31 marzo, il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio, ad eccezione dei *barbecue*;
- l'art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle misure emergenziali da attuare nel periodo 1° ottobre al 31 marzo da parte dei Comuni dell'Agglomerato di Bologna e dei Comuni delle zone di Pianura est e ovest, se le previsioni modellistiche di qualità dell'aria formulate da ARPAE il lunedì, il mercoledì e il venerdì (individuati quali giorni di controllo) indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per i tre giorni successivi a decorrere da quello di controllo;
- l'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle misure locali aggiuntive da attuarsi da parte dei Comuni nel caso in cui si verificano 25 superamenti del valore limite giornaliero di PM10 in una delle stazioni di monitoraggio collocate sul proprio territorio, al fine di evitare il superamento del valore limite giornaliero di PM10 nell'anno solare di riferimento;
- l'art. 21, delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030, che pone le seguenti prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici negli insediamenti urbani:
 - a) obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento;
 - b) nelle zone di Pianura Ovest, di Pianura Est e dell'Agglomerato di Bologna, durante la stagione termica, obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività

commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;

- l'art. 42, comma 2, della Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 che stabilisce che la violazione dell'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali per evitare dispersioni energetiche derivanti dall'utilizzo di impianti di climatizzazione invernale o estiva, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale, comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del titolare dell'esercizio commerciale. Sono esclusi dall'applicazione della citata sanzione amministrativa gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti;
- l'art. 22 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 che regola gli impianti di combustione a biomassa solida per riscaldamento ad uso civile;
- l'art. 33 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2030 che dispone, nelle zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, il divieto di abbruciamento dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso;

Preso atto della sentenza del 10/11/2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione Europea contro la Repubblica Italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa con riferimento specifico al materiale particolato PM10 e della successiva lettera di messa in mora ex art. 260 TFUE del 13 marzo 2024 della Commissione europea (Procedura d'infrazione n. 2014/2147);

Considerato:

- che la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura sopra citata per il superamento valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893) e che al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte e di conseguire, in tempi rapidi, il rispetto dei valori limite di PM10, è tenuta a adottare le misure necessarie per il risanamento della qualità dell'aria nelle zone citate;
- che le concentrazioni di PM10 sono caratterizzate da una preponderante componente secondaria e pertanto è necessario continuare ad agire sia sulle fonti di PM10 primario che sulle fonti dei precursori della frazione secondaria, oltreché su area vasta data la componente sostanziale di inquinamento di fondo;
- che in Regione Emilia-Romagna si è ancora a rischio di superamento del valore limite annuale di NO₂, nonostante si sia rispettato il valore normativo nel 2020 e nel 2022;

Preso atto altresì:

- che l'art. 12 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 stabilisce, per i Comuni aventi popolazione superiore a 30.000 abitanti, i Comuni dell'Agglomerato di Bologna e i Comuni volontari, l'applicazione di limitazioni alla circolazione emergenziali che trovano attuazione anche nelle domeniche ecologiche (4 domeniche al mese, con possibilità di sospensione dal 1° dicembre al 6 gennaio e nei giorni di festività);
- che l'art.12 comma 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 stabilisce il numero minimo di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione, popolazione residente, variabile in funzione della popolazione come di seguito elencato:
 - ☐ Comune Bologna 1500 controlli/anno;
 - ☐ Comuni >100.000 abitanti: 1200 controlli/anno;
 - ☐ Comuni 50.000 ÷ 100.000 abitanti: 900 controlli/anno;
 - ☐ Comuni 20.000 ÷ 50.000 abitanti: 300 controlli/anno;
 - ☐ Comuni 10.000 ÷ 20.000 abitanti: 200 controlli/anno;
 - ☐ Comuni < 10.000 abitanti: 1 controllo ogni 50 abitanti/anno;
- che l'art.33 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 stabilisce, in attuazione dell'art. 182, comma 6 bis, del D. Lgs. n. 152 del 2006 e dell'articolo 10 comma 1 del D.L. n.

69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, il divieto di abbruciamento dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, nelle zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall'Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;

- che al medesimo art. 33 sopra citato, al comma 2, sono previste le seguenti deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l'abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l'area su cui si pratica l'abbruciamento non sia raggiungibile dalla "viabilità ordinaria":

a) per due giorni totali nei mesi di marzo e ottobre di ciascun anno;

b) per due giorni totali, nel periodo compreso dal 1° ottobre al 31 marzo di ciascun anno, nel caso in cui l'abbruciamento venga effettuato all'interno di una "zona montana o zona agricola svantaggiata", definita ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

c) esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall'Autorità fitosanitaria, nei mesi di ottobre e marzo, e nel caso in cui tali superfici ricadano in una "zona montana o zona agricola svantaggiata", nel periodo da ottobre a marzo;

Considerato che il Comune di Cento, in quanto Comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti, è tenuto all'attuazione dei provvedimenti individuati dall'art. 12 comma 2 delle norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030;

Richiamata la comunicazione alla Giunta Comunale n. 45325/2016, con la quale la Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Mobilità chiedeva di definire quali "centri abitati" individuati sul nostro territorio ai sensi del Codice della Strada rendere oggetto dei provvedimenti e delle limitazioni alla circolazione previste dal Piano Aria Integrato Regionale 2020, tenuto conto che le sette frazioni del Comune di Cento presentano caratteristiche tali da differenziarle dal Capoluogo quali:

- la necessità di utilizzo della viabilità interna al centro abitato per il transito dei mezzi agricoli;
- la scarsa presenza del Trasporto Pubblico Locale che dovrebbe sostituirsi ai mezzi privati non ammessi;
- l'assenza di "parcheggi scambiatori" posti al limite del confine del centro abitato oggetto di limitazione;
- la presenza di una densità abitativa singola tale da porsi ben al di sotto del limite dei 30.000 abitanti individuato dalla norma, considerata la distribuzione delle principali scuole, l'ubicazione dell'ospedale cittadino;

Dato atto altresì che l'Amministrazione Comunale, con la nota prot. 49863/2017, forniva, sulla base delle motivazioni sopra esposte, indicazione di limitare la validità del presente provvedimento alle sole vie poste all'interno del centro storico di Cento capoluogo, delimitato dalle Vie IV Novembre, Via I Maggio, Via XX Settembre, Via XXV Aprile, Via 27 Gennaio, Via Bologna con esclusione delle stesse;

Richiamati:

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- gli artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della Strada";
- la L. n. 689/1981 "Modifiche al sistema penale";

- l'art. 5 del D.P.R. n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192";
- il D.M. n. 186 del 7/11/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";
- il Regolamento regionale n. 1 del 4/1/2016 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari";
- l'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. n. 152/2006 "Testo unico in materia Ambientale";
- l'art. 16 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana che stabilisce il divieto di mantenere acceso il motore quando il veicolo non è in marcia, fatte salve le circostanze strettamente dipendenti dalla dinamica della circolazione;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017;
- l'art. 16 del vigente Regolamento di Polizia Urbana che stabilisce il divieto di mantenere acceso il motore dei veicoli nelle fasi di sosta e/o fermata, fatte salve le circostanze strettamente dipendenti dalla dinamica della circolazione, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali;

ORDINA

1. nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì comprese nel periodo 01/10/2025 – 31/03/2026 compreso, nella fascia oraria 8.30 – 18.30, nelle vie poste all'interno del centro storico di Cento capoluogo, delimitato dalle Vie IV Novembre, Via I Maggio, Via XX Settembre, Via XXV Aprile, Viale Iolanda (nel tratto da Via XXV Aprile a Via 27 Gennaio) , Via 27 Gennaio, Via Bologna **con esclusione delle stesse**, il divieto di circolazione dinamica dei seguenti veicoli a motore:

- veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
- ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;

Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è sospeso nei giorni festivi di giovedì 25 e venerdì 26 dicembre 2025; giovedì 1 gennaio e martedì 6 gennaio 2026.

Sono sempre escluse le strade che costituiscono vie di accesso alle strutture di ricovero e cura (ospedali)

Si richiama quanto disposto dall'art 16 del vigente Regolamento di Polizia Urbana:
"Articolo 16 – Sosta o fermata di veicoli a motore 1. E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali."

2. L'adozione delle seguenti misure emergenziali se, nel periodo dal 01/10/2025 al 31/03/2026, nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì) il bollettino di monitoraggio

emesso da ARPAE evidenza, nell'ambito territoriale della Provincia di Ferrara, l'avvenuto superamento continuativo del valore limite giornaliero di PM10, a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino ARPAE e fino al successivo giorno di controllo incluso, nella fascia oraria 8,30/18,30:

2.1 nelle vie poste all'interno del centro storico di Cento capoluogo , delimitato dalle Vie IV Novembre, Via I Maggio, Via XX Settembre, Via XXV Aprile, Viale Iolanda (nel tratto da Via XXV Aprile a Via 27 Gennaio), Via 27 Gennaio, Via Bologna **con esclusione delle stesse**, il divieto di circolazione dinamica dei seguenti veicoli a motore:

- veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5 non conformi al regolamento 715/2007*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B);
- ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;

2.2 in tutto il territorio comunale è vietato utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle";

2.3 in tutto il territorio comunale è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fatte salve quelle per soprappiù limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente. Sono esclusi dal divieto di spandimento dei liquami zootecnici di cui al presente punto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami, quelle con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale PAIR 2030.

Tali misure emergenziali entrano automaticamente in vigore, senza necessità di adottare specifici provvedimenti e decorrono dal giorno successivo alla comunicazione di ARPAE e sono mantenute fino al giorno di controllo successivo incluso e comunque finché i valori a livello provinciale di PM10 non rientrano al di sotto del valore limite giornaliero.

La comunicazione alla popolazione concernente il superamento per 3 giorni consecutivi del limite giornaliero di PM10, con conseguente attivazione delle misure prescritte, sarà effettuata mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web istituzionale del Comune, oltre che con qualsiasi altro mezzo di comunicazione a disposizione dell'ente ritenuto utile e idoneo a diffondere la notizia al massimo livello (comunicati stampa, social network service, pannelli a messaggio variabile, ecc.).

La comunicazione alla popolazione concernente il rientro nei limiti del parametro PM10, con conseguente cessazione delle misure prescritte, sarà effettuata con le stesse modalità di cui al periodo precedente, ARPAE provvede inoltre ad effettuare delle previsioni su base statistica che permettono, in caso di previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria favorevoli alla riduzione delle concentrazioni in aria di PM10, di non attivare le misure emergenziali nonostante i 3 giorni di superamento consecutivi. Le verifiche e le previsioni effettuate da ARPAE sono rese note mediante pubblici avvisi, ai sensi della normativa vigente.

3. Sono istituite, nelle prime quattro domeniche del mese, delle domeniche ecologiche nel periodo compreso tra il 01/10/2025 ed il 31/03/2026, pertanto nella fascia oraria 8.30 – 18.30

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

nelle vie poste all'interno del centro storico di Cento capoluogo, delimitato dalle Vie IV Novembre, Via I Maggio, Via XX Settembre, Via XXV Aprile, Viale Iolanda (nel tratto da Via XXV Aprile a Via 27 Gennaio), Via 27 Gennaio, Via Bologna **con esclusione delle stesse, il divieto di circolazione dinamica dei seguenti veicoli a motore:**

- veicoli alimentati a benzina PRE EURO, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina PRE EURO, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5 non conformi al regolamento 715/2007*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B);
- ciclomotori e motocicli PRE EURO, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.

Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è sospeso nelle domeniche di svolgimento del Carnevale di Cento edizione 2026.

4. In tutto il territorio di Cento dal 01/10/2025 fino al 31/03/2026:

4.1 divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "3 stelle" e focolari aperti o che possono funzionare aperti;

4.2 divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio (ad eccezione dei barbecue). In deroga al divieto, sono consentiti due eventi, promossi o autorizzati dall'amministrazione comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali, nel caso in cui non siano state attivate le misure emergenziali o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69.

In deroga al divieto di cui sopra, qualora l'adozione delle misure emergenziali coincida con le date del 5 e 6 Gennaio 2026, sono consentiti i roghi dei fantocci della Befana e lo svolgimento degli spettacoli pirotecnici.

In deroga al divieto di cui sopra, sono consentiti i roghi dei fantocci del "Befanone" e del "Vecchione" in occasione delle manifestazioni che si svolgono nel mese di Gennaio (nelle date indicate dagli organizzatori). Sono consentiti altresì il rogo della maschera di "Tasi" e lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico nella domenica conclusiva del Carnevale di Cento.

Fatte salve le ulteriori prescrizioni dettate nelle licenze di accensione qualora sia dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

4.3 divieto di abbruciamento, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e dell'articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall'Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;

4.4 al divieto di cui al punto precedente sono previste deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l'abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l'area su cui si pratica l'abbruciamento non sia raggiungibile dalla "viabilità ordinaria", come di seguito specificato:

- a) per soli due giorni totali nei mesi di marzo ed ottobre di ciascun anno;

- b) esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall'Autorità fitosanitaria nei mesi di ottobre e marzo.

5. Durante la stagione termica 2025-2026 in tutto il territorio comunale:

- obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive.

6. Le seguenti misure, da applicarsi in via strutturale per tutto l'anno:

- obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione.

7. Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti 1, 2.1, 3 i seguenti veicoli:

- autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- ciclomotori e motocicli elettrici;
- autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling);
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (rif. punto A, allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030);

Veicoli oggetto di deroga al provvedimento di limitazione della circolazione:

- veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale, la pubblica sicurezza la Polizia Stradale, il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario, il servizio di manutenzione strade, il servizio di raccolta dei rifiuti ;
- veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione rilasciata dal datore di lavoro;
- veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza e veicoli utilizzati dagli ufficiali giudiziari in servizio;
- veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili,;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria e veicoli diretti alle strutture di ricovero e cura (ospedali) in grado di esibire certificazione rilasciata dalla struttura attestante la necessità di recarsi presso la stessa, nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili;
- veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal

rispettivo ordine;

- veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.) e al trasporto di attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole ecantieri;
- veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo) e, nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su un altro motoveicolo;
- veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
- carri funebri e veicoli al seguito;
- veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
- veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Locale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura;
- autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.) e i veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.
- mezzi di cantiere a servizio della ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, limitatamente ai percorsi dalla sede della ditta al cantiere, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione, nel caso di lavoratori autonomi, indicante la sede del cantiere e la natura dell'intervento.

CONFERMA LA VALIDITA'

per la Zona a Traffico Limitato del Centro Storico, oltre alle limitazioni di cui alla presente Ordinanza, valgono le disposizioni delle precedenti ordinanze in materia.

SOSPENDE

Ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza nel periodo suindicato.

DISPONE INOLTRE

- a) che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione.
- b) La verifica dell'esecuzione della presente Ordinanza è demandata agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada per quanto riguarda le limitazioni alla circolazione veicolare e al Corpo di Polizia Locale, agli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli organi addetti al controllo di cui all'art. 13 Legge 689/81 per quanto

riguarda le altre misure. Per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicati ai punti precedenti. L'uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro.

- c) Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, e fermo restando i principi fissati in via generale dalla L. n. 689/81, la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 comma 13bis del D.Lgs. n. 285/1992 *"Nuovo codice della Strada"*, ovvero:
- Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 168,00 a € 678,00, fatti salvi gli eventuali adeguamenti ISTAT previsti ai sensi dell'art. 195 comma 3 del Codice della strada;
 - Sanzione amministrativa accessoria nel caso di reiterazione della violazione nel biennio: sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.
- d) La violazione dell'obbligo di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata dei veicoli previsto dall'art. 16 del Regolamento di Polizia Urbana comporta l'applicazione dell'art. 157 comma 2 e c. 8 del Codice della Strada.
- e) ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., l'inosservanza delle disposizioni di cui ai punti 2, 4 e 5 del presente atto (e relativa sotto articolazione, escluso punto 2.1, sanzionato ai sensi del precedente punto c) è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.
- f) Oltre a quanto previsto dalla presente Ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di contraffazioni o alterazioni ai documenti indicati alla presente Ordinanza, l'agente accertatore procede al sequestro del documento redigendo apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria.

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
- La presente Ordinanza entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sarà resa nota mediante trasmissione di copia della stessa ai seguenti destinatari, per le rispettive competenze:

PREFETTURA DI FERRARA	pec
QUESTURA DI FERRARA	pec
FORZE DI POLIZIA	
(CARABINIERI, GUARDIA DI FINANZA, POLIZIA DI STATO)	pec
VV.F.	pec
118	pec
AZIENDA USL FERRARA	pec
TPER	pec
HERA SPA	pec
CLARA SPA	pec
CMV SERVIZI SRL	pec
ARPAE	pec
UFFICIO COMUNICAZIONE	sede

Il Sindaco
Accorsi Edoardo

L